00ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 64

OGGETTO: Convenzione quadro tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e SOSE–Soluzioni per il sistema economico S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 27 aprile 2022

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Il Segretario

Firmato Digitalmente da:
Gaetano Corsini
Sottoscritto in data: 27/04/2022

Il Presidente

Firmato Digitalmente da:
Pasquale Tridico
Sottoscritto in data: 27/04/2022

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n 119 del 25 ottobre 2019, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

Visto l'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, ha disposto l'istituzione di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

Visto, altresì, il comma 3 del medesimo articolo 9-*bis* secondo cui i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli Indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente nonché dalle fonti informative disponibili presso l'Anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, la Guardia di Finanza, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'INPS;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 15 del suddetto articolo 9-bis, la realizzazione dei predetti Indici è affidata alla SOSE-Soluzioni per il Sistema economico S.p.A., società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12 della Legge 8 maggio 1998, n. 146 e che la stessa, per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, può, tra l'altro, stipulare convenzioni aventi ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili anche di natura contributiva con le Agenzie fiscali, l'INPS, l'Ispettorato Nazionale del lavoro e la Guardia di Finanza sulla base delle rispettive competenze;

Vista la determinazione presidenziale n. 143 del 13 settembre 2017 con la quale è stata adottata la "*Convenzione quadro tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e SOSE–Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*";

Vista la determinazione presidenziale n. 90 dell'11 luglio 2018 con la quale è stata adottata la "*Prima Convenzione attuativa della convenzione quadro tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Soluzioni per il Sistema Economico–SOSE S.p.A. per la realizzazione dell'ISAC*";

Preso atto della volontà delle Parti di proseguire la collaborazione allo scopo di conseguire una razionalizzazione delle modalità di scambio delle informazioni di rispettiva pertinenza mettendo reciprocamente a disposizione il proprio patrimonio informativo nonché la capacità metodologica e le rispettive competenze maturate in materia;

Rilevato l'interesse dell'Istituto di addivenire alla sottoscrizione della convenzione quadro al fine di accrescere la disponibilità degli elementi informativi necessari per le analisi finalizzate alla predisposizione di specifici indicatori di rischio, anche attraverso l'acquisizione automatizzata di dati di bilancio e di natura fiscale dei soggetti contribuenti, per il conseguimento di una maggiore efficacia dell'attività di contrasto ai fenomeni di sottrazione delle basi imponibili contributive;

Preso atto che l'ambito specifico della collaborazione verrà definito attraverso apposite convenzioni attuative bilaterali, ovvero multilaterali, tra le Parti;

Preso atto che il trattamento dei dati dovrà essere effettuato in conformità ai sistemi vigenti presso ciascuna delle parti, secondo le regole e le misure di sicurezza in essi attuate, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393 riportante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*" e prevedendo le garanzie indispensabili allo scopo di tutelare i diritti degli interessati e soddisfare i requisiti a tal fine imposti dal Regolamento UE 2016/679, dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Tenuto conto che per l'attuazione della cooperazione tra le Parti, è prevista l'istituzione di un Comitato, composto da due rappresentanti di ciascuna delle parti, il cui coordinamento amministrativo è garantito da SOSE S.p.A.;

Preso atto che la Convenzione proposta ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata tacitamente per ulteriori trienni, salvo espressa volontà contraria delle Parti da manifestarsi almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza tramite PEC;

Preso atto che nella convenzione è previsto che le Parti provvedono, per il tramite dei propri uffici, a definire i profili amministrativi e

organizzativi della reciproca collaborazione, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento delle attività del sopraindicato Comitato e sostengono in proprio gli oneri necessari allo svolgimento delle stesse attività;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

D E L I B E R A

di adottare l'allegata Convenzione quadro tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e SOSE–Soluzioni per il sistema economico S.p.A., che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

AGENZIA DELLE ENTRATE

GUARDIA DI FINANZA

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE

SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A.

CONVENZIONE QUADRO TRA L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, LA GUARDIA DI FINANZA, L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LA SOSE SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A.

L'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, con sede in Roma, Piazza Mastai, 12, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06409601009, per la quale interviene il Prof. Marcello Minenna, in qualità di Direttore Generale;

L'**Agenzia delle Entrate**, con sede in Roma, Via Giorgione, 106, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06363391001, per la quale interviene l'Avv. Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell'Agenzia;

la **Guardia di Finanza**, con sede in Roma, Viale XXI Aprile, 51, per la quale interviene il Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana;

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, con sede in Roma, Piazza della Repubblica, 59, Codice Fiscale e Partita IVA n. 97900660586, legalmente rappresentata dal Direttore Dott. Bruno Giordano;

l'**Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale**, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02121151001, per il quale interviene il Prof. Pasquale Tridico, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Istituto;

la **SOSE, Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, 48/C, Codice Fiscale e Partita IVA 05851091008, legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. Stefano Antonio Sernia, che agisce per la stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera del 7 luglio 2021;

CONCORDATO CHE

salvo diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo, riportati in seguito in ordine alfabetico, avranno nel presente atto il significato di seguito indicato:

Atto di indirizzo: indica l'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale;

Codice: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che reca la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Comitato: indica il comitato costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della presente *Convenzione*;

Convenzione: indica il presente atto intercorrente tra le Parti;

ADM: indica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come in epigrafe;

ENTRATE: indica l'Agenzia delle entrate come in epigrafe;

GUARDIA DI FINANZA: indica la Guardia di Finanza come in epigrafe;

INL: indica l'Ispettorato Nazionale del Lavoro come in epigrafe;

INPS: indica l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale come in epigrafe;

SOSE: indica la Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., come in epigrafe;

Parte: indica, a seconda dei casi, *ADM*, le *ENTRATE*, la *GUARDIA DI FINANZA*, l'*INL*, l'*INPS* e la *SOSE*;

Parti: indica congiuntamente *ADM*, le *ENTRATE*, la *GUARDIA DI FINANZA*, l'*INL*, l'*INPS*, e la *SOSE;*

Regolamento: indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

PREMESSO CHE

a) l'articolo 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con

l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, ha istituito gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

b) ai sensi del comma 3 del menzionato art. 9-*bis* i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli Indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'Anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, la Guardia di Finanza, l'*INL* e l'*INPS*;

c) secondo quanto disposto dal comma 15 di detto articolo 9-*bis* la realizzazione degli indici di affidabilità fiscale è affidata alla *SOSE*, società costituita in attuazione dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, già deputata all'elaborazione in concessione degli Studi di Settore, nonché di ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria;

d) il medesimo comma 15 dell'articolo 9-*bis* incarica, inoltre, la *SOSE* di provvedere a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento;

e) sempre il citato comma 15 dell'articolo 9-*bis* dispone che la *SOSE*, ai fini suddetti e per assicurare il coordinamento delle attività svolte per l'elaborazione degli indici di affidabilità con ulteriori attività svolte dalla stessa società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, possa stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività;

f) infine, lo stesso comma 15 dell'articolo 9-*bis*, prevede che le convenzioni di cui sopra che abbiano ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, siano stipulate, per le rispettive aree di competenza, con *ADM*, le *ENTRATE*, la *GUARDIA DI FINANZA*, l'*INL* e l'*INPS*.

CONSIDERATO CHE

- l'Atto di indirizzo per gli anni 2022-2024, nell'ambito delle azioni da porre in essere per il miglioramento della governance del sistema fiscale include il rafforzamento delle iniziative

congiunte dirette a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, per la mappatura territoriale dei fenomeni evasivi, per assicurare la legalità negli ambiti di competenza e per la predisposizione dei rispettivi piani di intervento, anche in modalità integrata;

- *ADM* è interessata a utilizzare lo scambio di informazioni con altre Autorità nazionali per perseguire una più efficace organizzazione delle azioni di accertamento, per aggiornare la mappa del rischio di evasione, per potenziare le attività di analisi per contrastare i comportamenti fraudolenti, che generano distorsioni alla libera concorrenza, e per favorire l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, attraverso una differenziazione di trattamento tra gli operatori economici meritevoli di fiducia, consentita anche dall'individuazione di indici di affidabilità;

- *ENTRATE*, ha l'obiettivo di aggiornare gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), rendendoli sempre più aderenti alle realtà economiche cui si riferiscono, al fine di favorire comportamenti fiscalmente corretti, l'emersione di basi imponibili e il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e potenziare la loro capacità di individuare e contrastare, sia a livello di macrocomparto che di singoli contribuenti, situazioni di minore affidabilità fiscale;

- la *GUARDIA DI FINANZA*, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, è chiamata ad orientare la propria azione nei confronti dei fenomeni maggiormente lesivi per il bilancio dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, quali le frodi tributarie, l'economia sommersa, il lavoro nero e irregolare e i fenomeni di illegalità collegati, valorizzando sistematicamente i dati acquisiti attraverso l'attività di *intelligence* e le banche dati. A tal fine, tra l'altro, svolge analisi di rischio congiunte con l'Agenzia delle Entrate, tanto per finalità di mappatura dei fenomeni evasivi, quanto per la predisposizione di piani d'intervento integrati, assicurando il proprio contributo allo spontaneo adempimento degli obblighi tributari attraverso un idoneo interscambio informativo con la stessa Agenzia, funzionale, tra l'altro, ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni d'intervento;

- *INL*, attese le finalità di cui al comma 15 dell'art. 9-*bis* e in coerenza col proprio obiettivo programmatico volto alla ridefinizione delle priorità e delle metodologie d'intervento a contrasto dei macrofenomeni di irregolarità, anche mediante l'implementazione delle

sinergie con altri attori istituzionali, condivide con l'*INPS* l'interesse a sviluppare, sulla base di metodologie strutturate, un sistema degli indici di affidabilità contributiva. Inoltre, l'*INL* ha interesse ad individuare ulteriori indicatori relativi alla corretta gestione dei rapporti di lavoro, al fine di meglio selezionare le aree territoriali e settoriali di intervento, elaborare una più puntuale mappa del rischio di comportamenti fraudolenti/irregolari che generano fenomeni di dumping sociale/contrattuale e ridurre l'invasività dei controlli;

- per *INPS*, in particolare, la possibilità prevista dal comma 15, dell'articolo 9-*bis* del richiamato decreto legge n. 50/2017, di attivare una specifica convenzione per la condivisione dei dati, delle metodologie e dei risultati delle elaborazioni per l'individuazione del rischio di evasione, finalizzata al conseguimento di una maggiore efficacia dell'attività di contrasto da parte dell'Istituto ai fenomeni di sottrazione delle basi imponibili contributive, rappresenta un concreto beneficio di interesse pubblico;

- *SOSE* è la società "in house" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concessionaria per l'elaborazione e l'aggiornamento degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, che rappresentano uno strumento di analisi completa ed efficace del grado di affidabilità dei contribuenti;

- il ricorso alle informazioni e, più in generale, ai dati presenti nelle banche dati in uso di *ADM*, delle *ENTRATE*, della *GUARDIA DI FINANZA*, dell'*INL* e dell'*INPS*, costituisce elemento essenziale e imprescindibile anche al fine di effettuare stime più rispondenti alla reale posizione fiscale e contributiva di ciascun contribuente;
- *ADM*, le *ENTRATE*, la *GUARDIA DI FINANZA*, l'*INL* e l'*INPS* ravvisano, pertanto, l'utilità di cooperare con *SOSE* tenuto conto che lo sviluppo di un sistema di indici sintetici di affidabilità fiscale e contributiva rappresenta un valido e affidabile strumento di misurazione della "compliance";
- le *Parti*, consapevoli che la creazione di sinergie tra i diversi attori interessati è indispensabile per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione in generale, reputano essenziale mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo necessario al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nonché la capacità metodologica e le competenze maturate in materia;

- i sistemi informativi delle *Parti* presentano dal punto di vista tecnico le caratteristiche necessarie per poter attuare, in modo idoneo ed efficace, lo scambio di informazioni e di dati oggetto della presente *Convenzione;*

VISTO

- il *Regolamento*;
- il *Codice*;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393 riportante *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";*
- nonché i provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali compatibili con il suddetto *Regolamento*;

tutto ciò concordato e premesso tra le *Parti* si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Oggetto

1. Con la presente *Convenzione* che sostituisce la precedente stipulata in data 4 agosto 2017, le *Parti*, allo scopo di migliorare l'efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali di ciascuna di esse, si impegnano a collaborare per conseguire una razionalizzazione delle modalità di scambio delle informazioni di loro pertinenza, anche nell'interesse delle altre *Parti.*

2. L'ambito specifico della collaborazione verrà definito attraverso apposite convenzioni attuative bilaterali, ovvero multilaterali, tra le *Parti* le quali stabiliranno, tra l'altro:

   a) le banche dati oggetto di utilizzo e di condivisione;

   b) i tempi, le metodologie di elaborazione e le specifiche tecniche connesse allo scambio delle informazioni presenti nelle predette banche dati;

c) le finalità, i contenuti e le modalità di condivisione di specifici progetti, finalizzati all'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere c), d), e) e f) della premessa.

3. Le convenzioni di cui al comma precedente sono esaminate dal *Comitato* di cui all'articolo 5 e firmate dagli organi di vertice di ciascuna delle *Parti o* dai rispettivi delegati.

Articolo 2
Modalità della collaborazione

1. Ciascuna *Parte* informerà, senza ritardo, l'altra *Parte* di ogni evento o circostanza che possa impedire o ritardare l'esecuzione della presente *Convenzione* e si impegna, per quanto di sua competenza, ad adoperarsi per rimuovere tempestivamente tali ostacoli.

Articolo 3
Durata

1. La presente *Convenzione* ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata tacitamente per ulteriori trienni, salvo espressa volontà contraria delle *Parti* da manifestarsi almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza tramite PEC.
2. Qualora non venga stipulata entro un anno dalla sua decorrenza almeno una delle previste convenzioni di cui all'articolo 1, comma 2, la presente *Convenzione* decadrà automaticamente.

Articolo 4
Responsabilità

1. Ciascuna *Parte* è direttamente responsabile delle attività, previste dalla presente *Convenzione*, ad essa facenti capo.

2. Ciascuna delle *Parti* si impegna a rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali e ad adottare le relative politiche condivise nell'ambito dello sviluppo della reciproca collaborazione.

3. Nell'ipotesi in cui una delle *Parti* compia gravi e ripetute violazioni degli impegni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ciascuna delle altre *Parti* potrà risolvere la presente *Convenzione.*

Articolo 5
Comitato

1. Per l'attuazione della cooperazione prevista dalla presente *Convenzione*, le *Parti* istituiscono un *Comitato* che sarà composto da 2 (due) rappresentanti di ciascuna di esse, scelti dall'organo competente di ciascuna delle *Parti*, che costituisce il luogo di stabile consultazione tra le *Parti* in ordine all'andamento e alla gestione della collaborazione ed alla soluzione degli eventuali problemi che dovessero insorgere. I membri del *Comitato* possono farsi sostituire da propri rappresentanti, previa apposita delega. Il *Comitato* delibera a maggioranza, con la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna *Parte*.

2. Il *Comitato*, che si riunisce con la periodicità dallo stesso definita, anche in via telematica, ha in particolare il compito di:

   a) definire il programma di attuazione della cooperazione e le modalità pratiche di svolgimento;

   b) esaminare gli schemi delle convenzioni attuative, di cui al precedente articolo 1, comma 2;

   c) assicurare il coordinamento tecnico funzionale delle attività svolte, anche alla luce delle esperienze finalizzate alla mappatura del rischio di evasione e all'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva;

   d) costituire sede di composizione bonaria di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione della *Convenzione*.

3. I nominativi dei rappresentanti di ciascuna delle *Parti* nel *Comitato* sono comunicati alle altre *Parti* entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della sottoscrizione della *Convenzione*.

4. Ciascuna *Parte* si riserva il diritto di sostituire uno o entrambi i componenti di cui al precedente comma 1, dandone tempestiva comunicazione alle altre *Parti*, qualora, nel

corso dello svolgimento delle attività oggetto della *Convenzione*, gli stessi siano impossibilitati a svolgere l'attività richiesta.

Articolo 6

Profili amministrativi

1. Le *Parti* provvedono, per il tramite dei propri uffici, a definire i profili amministrativi e organizzativi della reciproca collaborazione, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento delle attività del *Comitato* di cui all'articolo 5, e sostengono in proprio gli oneri necessari allo svolgimento delle stesse attività.

2. *SOSE* garantisce il coordinamento amministrativo al *Comitato* di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Integrazioni, modifiche ed efficacia

1. Eventuali integrazioni o modifiche possono essere apportate per iscritto, di comune intesa tra le *Parti*, anche per tener conto di eventuali nuove disposizioni normative incidenti sulla materia, ovvero di nuovi aspetti rilevanti che possano emergere nel corso della sua applicazione, nonché, eventualmente, dell'esigenza di meglio definire e precisare gli strumenti e le modalità di sviluppo della reciproca collaborazione.

Articolo 8

Pubblicazione

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

Articolo 9

Composizione della *Convenzione* e sottoscrizione

1. La presente *Convenzione* si compone di nove articoli e viene sottoscritta digitalmente ai sensi della vigente normativa.

Per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Il Direttore Generale

Marcello Minenna

(*firmato digitalmente*)

Per l'Agenzia delle entrate

Il Direttore Ernesto Maria Ruffini

(*firmato digitalmente*)

Per la Guardia di finanza

Il Comandante Generale,

Gen. C. A. Giuseppe Zafarana

(*firmato digitalmente*)

Per l'INL

Il Direttore Bruno Giordano

(*firmato digitalmente*)

Per l'INPS

Il Presidente Pasquale Tridico

(*firmato digitalmente*)

Per la SOSE S.p.A.

L'Amministratore Delegato e

Direttore Generale

Dott. Stefano Antonio Sernia

(*firmato digitalmente*)